



ORD. 422/17

## TRIBUNALE DI PERUGIA

Causa n.3546/2016 R.G.

██████████ nato a ████████, Ucraina, il ██████.1991, domiciliato in Perugia, ██████████ rappresentato e difeso, giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo, dall' Avv. Francesco Di Pietro, presso lo Studio del quale in Perugia, Via XIV Settembre n.73 è elettivamente domiciliato

Ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO** Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di FIRENZE-Sezione di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t.

Resistente

IL Giudice Onorario

Letti gli atti e documenti di causa,  
viste le argomentazioni difensive e le richieste delle parti,  
visto quanto dalle stesse dedotto all'udienza del 23.11.2016 ,  
Visto l'art. 35 D. lgs. n. 25/2008,  
Visto l'art.702 bis c.p.c.  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.4.2017,

OSSERVA

Con ricorso depositato il 23.5.2016 [REDACTED] come in atti generalizzato, impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Firenze-Sezione di Perugia che, con provvedimento del 15.3.2016 notificata il 21.4.2016, aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale dallo stesso avanzata, non riconoscendo, in suo favore, lo status di rifugiato nè riconosceva la protezione sussidiaria di cui all'art.14 del D.Lgs.vo n.251/2007 né quella umanitaria ex art.32 comma 3 del D.Lgs.vo n.25/2008.

Il ricorrente ha esposto innanzi alla Commissione e quindi innanzi questo Giudice, di essere fuggito dal proprio Paese a seguito del ricevimento della chiamata alla leva e sicuro che, all'esito, sarebbe stato mandato a combattere in zona di guerra, nel conflitto che contrappone i cittadini ucraini tra sostenitori del governo autonomo e sostenitori della Russia, sia per le pessime condizioni di armamento e istruzione militare dell'esercito ucraino sia perchè il conflitto è fra popolazioni appartenenti alla stessa nazione, dove i civili sono le vittime principali, e non essendo in possesso dei requisiti, nè fisici nè di legge, per essere esentato, con il rischio di essere arrestato per diserzione qualora rientrasse nel Paese di origine.

Ha concluso chiedendo ritenersi nullo il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in quanto, ed in via principale accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine, sentir riconoscere, in suo favore, la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale, costituitasi in giudizio, ha depositato delle note per l'udienza del 23.11.2016 nelle quali ha dedotto di non aver ritenuto fondate le circostanze riferite dal ricorrente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, in relazione al quale le ipotesi previste dall'art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra sono da intendersi tassative, di non avere ritenuto sussistente il pericolo di danno grave contemplato dall'art. 14 del d. lgs. 251/07 per la concessione della

protezione sussidiaria per essere il racconto del ricorrente poco credibile e non adeguatamente circostanziato e le motivazioni addotte a fondamento dell'obiezione di coscienza risultavano del tutto inconsistenti, stante che le sue condizioni di salute erano state ben valutate dalla Commissione medica e che la diserzione, in Ucraina, veniva punita solo con un'ammenda, nè di aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria non essendo riconducibili i fatti narrati dal ricorrente ad alcuna ipotesi di cui all'art.32 3° comma del D.Lgs.vo n.25/2008.

All'udienza del 24.4.2017, il Giudice riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone conformemente alla Convenzione sullo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i

soggetti sopra citati, come le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Orbene nel caso odierno, a parere di chi scrive, sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento della più ampia forma di tutela garantita dall'acquisto dello *status* di rifugiato, tanto che le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale a sostegno del diniego non sono convincenti.

Infatti la decisione della Commissione non è condivisibile sotto il profilo della qualificazione giuridica della situazione accertata, nel senso che partendo dal presupposto che le circostanze riferite dal ricorrente non siano state considerate veritiere ed attendibili, in quanto non circostanziate non può ragionevolmente affermarsi che le stesse non integrino gli estremi normativi previsti per la concessione dello *status* di rifugiato. Invero, per quanto sia certo che le condizioni poste dall'art. 1 lett. A della Convenzione di Ginevra siano tassative e non suscettibili di interpretazione analogica né estensiva, è parimenti evidente che il rischio di subire atti di persecuzione da parte del proprio Governo per essersi rifiutato di obbedire alla chiamata alla leva non tanto per paura di perdere la propria vita, ma come spiegato innanzi alla Commissione e innanzi questo Giudice, per non partecipare al conflitto feroce che contrappone sostenitori del governo Ucraino a quello Russo e che viene chiamato "guerra civile", riaccessosi dal gennaio del presente anno, con la popolazione civile che ne costituisce la prima vittima, non è ipotesi avulsa dalla realtà in un Paese in cui, nel rapporto del 2017 di Amnesty International che lo riguarda, si legge: "A seguito della nuova escalation del conflitto nelle regioni orientali dell'Ucraina, Amnesty International ha rinnovato l'appello alle due parti affinché proteggano la popolazione civile.....La scelta di usare zone densamente popolate come basi di lancio degli attacchi dei separatisti filorussi e la risposta delle forze pro-Kiev contro quelle zone stanno ponendo in grande pericolo la vita dei civili..... Lanciare azioni militari da zone abitate e rispondere con attacchi indiscriminati sono violazioni delle norme di guerra di cui la popolazione civile sta

pagando un duro prezzo' - ha dichiarato Denis Krivosheev, vicedirettore del programma Europa e Asia centrale di Amnesty International.....Il recente uso di aree densamente popolate per lanciare operazioni militari e l'impiego di armi esplosive imprecise contro i centri abitati è la replica di quanto già visto da Amnesty International nelle sue missioni di ricerca nell'Ucraina orientale a settembre, ottobre e dicembre del 2014.....Dal settembre 2014, nell'Ucraina orientale, sarebbe in vigore un cessate il fuoco. Da allora, tuttavia, almeno 1400 persone- tra cui molti civili - sono state uccise in un crescendo di azioni reciproche di rappresaglia. Il numero dei morti nel conflitto scoppiato nel 2014 è di circa 5000"(Rapporto annuale 2016-2017 Amnesty International Ucraina)e rientra nella fattispecie considerata dalla norma, non potendo ragionevolmente dubitarsi sussistente il motivo della connotazione politico sociale, ivi prevista, di non essere costretto a commettere "crimini di guerra".

E' noto, tra l'altro, che nei procedimenti quali quello odierno occorre tenere conto, nella valutazione delle risultanze probatorie, delle obiettive difficoltà concrete incontrate dall'interessato nell'offrire supporti alle proprie dichiarazioni; nel nostro caso, invero, le circostanze riferite dal ricorrente sono coerenti ed anche riscontrabili, stante la produzione della cartolina precetto, lo stato di guerra notoriamente vigente nel Paese di origine, la chiamata alle armi coerente con i criteri fissati dalla Legge, essendo egli titolare di laurea in ingegneria meccanica e quindi specializzazione militare e privo dei requisiti per ottenere l'esenzione, così che non vi è ragione alcuna per dubitare della attendibilità e veridicità delle stesse.

Ciò posto, a parere di questo Giudice, i fatti come sopra brevemente riportati appaiono perfettamente suscumbibili nel citato art. 1 A della Convenzione di Ginevra, sia quanto al motivo che li origina (avente natura socio-politica), sia in ordine alla gravità (tale da integrare senza dubbio violazione grave di diritti fondamentali), sia quanto alla provenienza soggettiva del minacciato pericolo.

Per tutti i motivi visti fin qui il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente dello *status* di rifugiato politico.

Attesa la particolare natura del presente giudizio, le spese sostenute dal ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008, proposto da [REDACTED] nato a [REDACTED], Ucraina, il 31.7.1991, domiciliato in Perugia, [REDACTED], contro il **MINISTERO DELL'INTERNO Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di FIRENZE-Sezione di Perugia**, in persona del legale rappresentante p.t, ogni altra domanda, eccezione o difesa allo stato disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, concede a [REDACTED] lo *status* di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra ed annulla il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale resistente.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Perugia 18.5.2017

Il Giudice  
Dr. Alberta Balleri

Depositato in Cancelleria  
26 MAG. 2017  
Perugia, li .....  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr. Stefano Vicarelli